

# Gruppo di lavoro

## AIDC Milano – UGDCEC

### Milano

**Pubblica consultazione dell’Agenzia delle Entrate sulla bozza di circolare che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali**

---

Componenti:

*Andrea Ballancin, Marco Belloni, Natalie Bissoli, Gianni Bitetti, Nicola Campisi Frascà, Gloria Camurri, Francesco Drago, Robert Frei, Edoardo Ginevra, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Sabrina Lombardo, Michaela Marcarini, Andrea Musselli, Luca Nobile, Elio Palmitessa, Maricla Pennesi, Federico Ragazzini, Gianluca Ronzio, Stefano Rossi, Marco Salvatore, Massimiliano Sironi, Valerio Zaccaria*

## **Premessa**

In relazione alla pubblica consultazione promossa dall’Agenzia delle Entrate in data 20 settembre 2021, con riferimento alla Bozza della Circolare che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, il gruppo di lavoro formato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Milano) e dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano (UGDCEC Milano) esprime in premessa apprezzamento per il metodo scelto da parte dell’Amministrazione finanziaria, che consente sia al mondo accademico che agli operatori professionali di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare interesse. Proprio in quest’ottica e in coerenza con lo spirito di collaborazione il gruppo di lavoro propone all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate le seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin d’ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i contenuti del presente scritto. L’AIDC di Milano e l’UGDCEC di Milano consentono e autorizzano l’Agenzia delle Entrate alla diffusione e alla pubblicazione on-line del presente documento e dei relativi contenuti (anche in forma parziale).

\* \* \*

## **Modalità di redazione delle osservazioni e dei commenti**

Per permettere una lettura più agevole delle osservazioni proposte si è preso a riferimento lo stesso schema che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato nella strutturazione della Bozza di Circolare (di seguito per brevità, denominata anche “Circolare”), formulando commenti e osservazioni per specifici paragrafi.

## **Tematica: Prassi**

### **Paragrafi della circolare interessati: 1. Premessa**

**Osservazioni / Contributi:** in premessa alla Bozza in commento si dà atto che la circolare fornisce *“chiarimenti in merito alla nuova disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali”*. A seguire, la Bozza evidenzia che *“[...] gli indirizzi forniti nella presente circolare sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi”*. Circa detto inciso sarebbe utile una precisazione ad hoc con riguardo al pieno superamento dei principi di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 32 del 22 settembre 1980 in materia di prezzi di trasferimento.

## **Tematica: Benefici premiali derivanti dalla documentazione “idonea”**

### **Paragrafi della circolare interessati: 1. Premessa**

**Osservazioni / Contributi:** la Bozza di Circolare ricorda che *“ove [...] il contribuente predisponga, con le modalità e nei termini previsti, la documentazione idonea contemplata dal provvedimento, ne dia rituale comunicazione all'Amministrazione finanziaria e, all'atto del controllo, la esibisca agli organi incaricati della conduzione dell'attività ispettiva, non sarà passibile delle ordinarie sanzioni previste dagli articoli 1 e 2, d.lgs. n. 471 del 1997, per il caso di infedele dichiarazione, qualora tale documentazione sia ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza [...]”*.

Sul punto, sembrerebbe opportuno un chiarimento con impatto anche sui risvolti premiali in ambito penal-tributario, laddove il contribuente abbia tenuto un approccio collaborativo e trasparente con l'Amministrazione finanziaria, dando cioè preventiva comunicazione del possesso della documentazione sul *transfer pricing* attenendosi ai dettami del Provvedimento, e avendo acquisito – in sede di verifica – il positivo vaglio di idoneità da parte dell'Ufficio.

Ciò in quanto, come è noto, le modifiche sostanziali apportate ad opera del D.L. n. 124/2019 alla normativa penal-tributaria di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, oltre all'abbassamento delle soglie di rilevanza penale e all'incremento delle pene edittali afferenti al reato di cui all'art 4 (dichiarazione infedele), sembrano avere un impatto significativo anche ai fini dell'irrilevanza penale delle fattispecie valutative derivanti da operazioni rientranti nell'ambito del *transfer pricing*, segnando quindi

uno iato rispetto alla previgente impostazione, che consentiva di beneficiare di due livelli di “copertura” (quantitativo e qualitativo) in ambito di valutazioni.

Sembrerebbe dunque quanto mai opportuno che sul punto la Circolare disponga di disinnescare automatiche segnalazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica, in virtù del fatto che la documentazione idonea assolve ai fini di cui all’art. 1-bis del D.Lgs. 74/2000 (“[...] non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio **ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali** [...]”)

## **Tematica: Struttura della documentazione**

### **Paragrafi della circolare interessati: 3. Finalità e struttura del Provvedimento**

**Osservazioni / Contributi:** la Bozza in commento precisa che “[...] *con riferimento sia al Masterfile sia alla Documentazione Nazionale, la struttura prevista dal Provvedimento nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste dal Provvedimento e che siano strettamente necessarie per una migliore intelligibilità del documento*”. Pare opportuno un chiarimento ovvero un’esemplificazione con riguardo alla locuzione “*modifica sostanziale*” in quanto la stessa potrebbe dare adito a differenti interpretazioni specie in caso di contestazione della struttura del Masterfile fornito da casa madre estera a controllata italiana e non modificato da quest’ultima. Ciò premesso in via generale, va poi sottolineato come l’assunto richiamato in apertura di paragrafo appaia non coerente con quanto successivamente precisato laddove “*L’entità locale può presentare anche il Masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto, riguardante il gruppo nel suo complesso o la singola divisione in cui opera, a condizione che tale documento presenti un contenuto informativo conforme all’Allegato I al Capitolo V delle Linee Guida OCSE. Tuttavia, qualora tale documento rechi minori informazioni rispetto a quelle desumibili dallo schema di cui al punto 2.2 del Provvedimento, lo stesso dovrà essere integrato a cura dell’entità locale in una o più appendici*”.

Se il fine è quello di introdurre un regime differenziale tra Masterfile “domestici” e Masterfile “non domestici”, pare quantomeno opportuna una riflessione alla luce di quanto le Linee Guida OCSE prevedono al paragrafo 5.28 in materia di oneri e costi amministrativi derivanti dalla compliance sul transfer pricing: “**Taxpayers should not be expected to incur disproportionately high costs and**

***burdens** in producing documentation. Therefore, **tax administrations should balance requests** for documentation against the expected cost and administrative burden to the taxpayer of creating it. [...]*

Se è pacifico che normativa e prassi interna – per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 59, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n.50 e dal D.M. 14 maggio 2018 – assumano quale indiscusso punto di riferimento la migliore prassi internazionale rappresentata dalle Linee Guida OCSE, nell’ambito del *transfer pricing*, non si comprende la necessità di appesantire ulteriormente la struttura ed i contenuti dei documenti. E’ di palmare evidenza – difatti – che affermare che i Masterfile “non domestici” debbano essere integrati con ulteriori informazioni da parte dell’entità locale, equivale ad ammettere l’introduzione di un doppio standard documentale, maggiormente gravoso per l’entità locale.

Inoltre, vale la pena interrogarsi anche sulla reale capacità dell’entità locale di fornire informazioni riguardanti il Gruppo multinazionale nella sua interezza, oltre che sulla concreta possibilità di avere accesso a determinate informazioni, di carattere gestionale e quindi interno.

Legare tali aspetti al giudizio di idoneità significa caricare le entità locali di oneri per i quali non dispongono delle relative leve.

La previsione in questione risulta infatti essere fortemente penalizzante per le imprese controllate residenti appartenenti a gruppi multinazionali esteri, le quali non hanno accesso e né hanno conoscenza di informazioni riferite al gruppo al di fuori di quelle che sono contenute nel Masterfile predisposto dall’entità controllante secondo i contenuti di cui alle Linee Guida OCSE (All. I del Cap. V). Peraltro, questa previsione confligge con:

- i. la portata generale e internazionale della disciplina dei prezzi di trasferimento che, in modo particolare per il Masterfile, è volta ad una omogeneizzazione del set informativo reso disponibile a tutte le Amministrazioni nazionali competenti per il territorio di residenza di ciascuna entità locale;
- ii. l’indicazione contenuta al Par. 3 della Circolare in cui si precisa, correttamente, che in caso di dubbi circa i contenuti da indicare nei due documenti i contribuenti “*potranno fare riferimento alle sopra citate Linee Guida (n.d.r. le Linee Guida OCSE)*”;
- iii. l’indicazione di cui al Par. 8.2 della Circolare in cui si precisa che richieste supplementari ed integrative in sede di controllo devono avere per oggetto “*elementi del contenuto ordinario del Masterfile e della Documentazione Nazionale*”.

Risulta perciò inappropriato l'onere addossato dalla Circolare al contribuente, in caso di controllo, di dover rendere disponibile su richiesta dei verificatori i “*Masterfile riguardanti le altre linee di attività del gruppo e le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento*”, peraltro nei ristretti termini prescritti dal Provvedimento; ciò è in modo particolare improprio proprio laddove il Masterfile predisposto dal gruppo (o dall'entità controllante) risulti essere conforme alla struttura allegata alle Linee Guida OCSE e quindi pienamente *compliant* rispetto alla disciplina di riferimento.

Ove ulteriori informazioni fossero ritenute di interesse per l'Amministrazione, laddove queste non fossero nella disponibilità dell'entità locale, la stessa Amministrazione le potrà acquisire attraverso il canale della collaborazione internazionale e dello scambio di informazioni con le Amministrazioni degli altri Stati.

In conclusione, si propone:

- di soprassedere a tale previsione in tutte le circostanze in cui il Masterfile prodotto dall'entità locale risulti comunque conforme nei contenuti al testo allegato alle Linee Guida OCSE, poiché altrimenti si ha l'effetto di esporre il contribuente ad un'alea di incertezza circa l'accesso al beneficio premiale della *penalty protection*, non dipendente da propri comportamenti o scelte dirette, e quindi tale da determinare un eccessivo ed iniquo sbilanciamento dell'onere informativo posto a suo carico;
- di rimuovere l'ultimo capoverso del Par. 8.2 in cui si prevede che l'Amministrazione in sede di controllo abbia titolo per domandare all'entità locale informazioni supplementari che “*esulano dal contenuto ordinario*” della documentazione, sebbene in tale circostanza non sia compromesso il regime premiale in caso di mancata o tardiva produzione.

## **Tematica: Masterfile**

### **Paragrafi della circolare interessati: 4. Contenuto del Masterfile**

**Osservazioni / Contributi:** con riferimento al Masterfile ed alla disponibilità dello stesso in capo a controllata italiana di casa madre estera la Bozza precisa che nel caso di gruppi “[...] *con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo in gran parte indipendente, è possibile la presentazione del Masterfile riguardante la specifica divisione in cui opera l'entità locale: in tal caso, gli elementi informativi indicati nei capitoli dal numero 1 al numero 4 di tale documento devono essere riferiti a tale divisione e devono essere adeguatamente descritte le eventuali funzioni centralizzate e le eventuali transazioni*

tra le diverse divisioni del gruppo”. Si ritiene utile chiarire cosa sottende alla locuzione “*con linee di attività che operano in modo in gran parte indipendente*”. In tal senso si ritiene che un elemento oggettivo a supporto di tale previsione possa essere rappresentato dalla significatività minima (o, magari, nulla) delle transazioni infragruppo (rilevanti ai fini della disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento) intercorse tra le diverse divisioni del gruppo.

## **Tematica: Contenuto del Masterfile. Attività immateriali**

### **Paragrafo della circolare interessato: 4. Descrizione delle politiche dei prezzi di trasferimento**

**Osservazioni / Contributi:** nella Bozza di Circolare si fa presente che il Masterfile deve contenere la descrizione “*delle politiche di prezzi di trasferimento relative alla ricerca e sviluppo e ai beni immateriali*” (pag 17). Tuttavia, nella parte di più generale descrizione del Masterfile si afferma, “*Il Masterfile è il documento che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alle politiche in materia di prezzi di trasferimento nel loro complesso*” (pag 14). I passaggi sopracitati mutuano rispettivamente l’Annesso I al capitolo sulla documentazione e il capitolo sulla documentazione delle direttive OCSE sui prezzi di trasferimento, edizione (2017). Sarebbe opportuno che la Circolare chiarisse se la esplicitazione delle politiche dei prezzi di trasferimento debba limitarsi alla sola politica sulla ricerca e sviluppo e sui beni immateriali, come sembra richiedere nella pratica il Provvedimento italiano (che ricalca l’annesso alle direttive), escludendo le politiche per “transazioni” non sui beni immateriali. Inoltre, quale è il livello di dettaglio accettabile: indicare la politica di prezzo di trasferimento dovrebbe significare la esplicitazione del metodo di determinazione dei prezzi e questo è anche il livello di dettaglio richiesto dalle Regulations Statunitensi, TD Reg 1.6662 con i Principal documents.

## **Tematica: Contenuto del Masterfile - Attività finanziarie infragruppo**

### **Paragrafo della circolare interessato: 4. Contenuto del Masterfile**

**Osservazioni / Contributi:** la Bozza di Circolare nella parte afferente le “*attività finanziarie infragruppo*” in generale non aggiunge molto rispetto a quanto riportato nel Provvedimento 0360494/2020<sup>1</sup> e a tale riguardo dovrebbero essere forniti ulteriori dettagli ed esemplificazioni circa le informazioni che nel concreto dovrebbero essere fornite.

---

<sup>1</sup> Cfr. il punto 4 del Provvedimento.

In particolare, con riferimento al sottoparagrafo inerente alle “*modalità di finanziamento*”<sup>2</sup> del gruppo - e in accordo con le Linee Guida OCSE<sup>3</sup> - la Bozza di Circolare precisa che “[...], *occorre fornire una descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo, con indicazione dei principali contratti di finanziamento del gruppo con finanziatori indipendenti*”<sup>4</sup>

Come anticipato, la Bozza di Circolare potrebbe fornire maggiori informazioni:

- *in primis*, con riferimento al **perimetro di analisi** chiarendo se si debba dare rilevanza ai rapporti in essere della società capogruppo, ovvero a tutte le società del gruppo o, ancora, alle società di tesoreria accentrata;
- *in secundis*, potrebbe essere esplicitata una soglia di **materialità** per quanto concerne i contratti di finanziamento, così da non dover includere nella documentazione troppe informazioni - ancorché superflue – dando invece rilevanza ai soli rapporti più significativi (in linea con quanto riportato nel Capitolo V delle Linee Guida OCSE<sup>5</sup>).

Con riferimento ai contratti di finanziamento, inoltre, in presenza di **clausole di riservatezza** apposte dagli istituti bancari, sarebbe il caso di applicare il medesimo approccio sostanziale disciplinato con riferimento agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento<sup>6</sup>. Anche in questo caso, infatti, qualora i contratti di finanziamento prevedano delle clausole di riservatezza che non ne consentano la divulgazione a terzi sarebbe opportuno prevedere la possibilità di fornire un prospetto di sintesi con i principali termini del contratto senza doverlo allegare.

---

<sup>2</sup> Di cui al punto 4.1. del Provvedimento.

<sup>3</sup> Secondo cui deve essere fornita “[a] *general description of how the group is financed, including important financing arrangements with unrelated lenders*” (cfr. Annex I to Chapter 5 – *Transfer pricing guidelines*, 2017).

<sup>4</sup> Cfr. Annex I to Chapter V, *Transfer pricing guidelines*, 2017, ove è indicato che nel Masterfile deve essere inclusa: “[a] *general description of how the group is financed, including important financing arrangements with unrelated lenders*”.

<sup>5</sup> *Transfer pricing guidelines* 2017, Chapter V, m.no. 5.18, ove è indicato che: “[t]he master file should provide an overview of the MNE group business, including the nature of its global business operations, its overall transfer pricing policies, and its global allocation of income and economic activity in order to assist tax administrations in evaluating the presence of significant transfer pricing risk. In general, the Masterfile is intended to provide a high - level overview in order to place the MNE groups transfer pricing practices in their global economic, legal, financial and tax context. **It is not intended to require exhaustive listings of minutiae (e.g. a listing of every patent owned by members of the M N E group) as this would be both unnecessarily burdensome and inconsistent with the objectives of the master file**”.

<sup>6</sup> Cfr. la Bozza di Circolare in consultazione a par. 5 pag. 26.



## **Tematica: Masterfile**

### **Paragrafo della circolare interessati: 4. Contenuto del Masterfile**

**Osservazioni / Contributi:** la Bozza in commento prevede che se nel corso “*del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel Masterfile riguardante la divisione in cui opera l’entità locale, quest’ultima deve rendere disponibile su richiesta degli addetti al controllo i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo, e le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento*”. In tal senso sarebbe utile precisare che non sussistono obblighi di struttura e contenuto del/i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo. Vieppiù, laddove emerge che il contenuto di detti documenti non abbia alcun impatto con riguardo all’operatività della società italiana controllata, sarebbe utile precisare che non sussiste alcun giudizio di idoneità (con conseguenze in capo alla società italiana) con riguardo a Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo.

## **Tematica: Contenuto della documentazione idonea**

### **Paragrafo della circolare interessati: 4. e 8.2 - Contenuto della documentazione idonea**

**Osservazioni / Contributi:** il paragrafo 4 ha la finalità di meglio declinare i contenuti sostanziali che il Masterfile deve rispettare al fine di passare il vaglio di idoneità. Nel caso di gruppi multinazionali con struttura giuridica, organizzativa o operativa decentralizzata, viene data la possibilità di presentare il Masterfile riguardante la specifica divisione in cui opera l’entità locale, focalizzando gli elementi informativi da riportarsi nei capitoli da 1 a 4 di tale documento a tale divisione.

Viene successivamente precisato che “*se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel Masterfile riguardante la divisione in cui opera l’entità locale, quest’ultima deve rendere disponibile su richiesta degli addetti al controllo i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo, e le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento.*”

Sotto questo profilo emergono una criticità ed una richiesta di chiarimento:

- criticità: il paragrafo 8.2 attribuisce all’entità locale soggetta ad attività di accesso, ispezione o verifica il termine di sette (7) giorni per poter provvedere alla consegna della documentazione richiesta, con riferimento alle altre divisioni rispetto a quella di appartenenza della sopra citata unità locale. Il termine previsto appare non idoneo affinché il processo autorizzativo interno al Gruppo multinazionale venga positivamente evaso e si giunga alla messa a disposizione della documentazione richiesta.

Analogo discorso vale per le traduzioni. Ancorché la Bozza di Circolare preveda un'apertura sotto questo profilo, in base alla quale “*compatibilmente con i tempi del controllo, potrà essere previsto un termine più ampio in funzione della complessità delle operazioni oggetto di analisi*”, si suggerisce in ogni caso di dilatare il suddetto termine di sette (7) giorni a venti (20) giorni.

- Chiarimento: anche in relazione alle criticità espresse sopra, si consiglia di espressamente delimitare tali richieste ai casi in cui dalla lettura del Documento Nazionale dell'entità locale verificata emergano transazioni infragruppo non trattate nel Masterfile predisposto per la divisione di appartenenza dell'unità locale in questione. L'eventuale presenza di dette transazioni dovrebbe costituire il fondamento alla base della richiesta di produrre informazioni supplementari o integrative, rispetto a quanto prodotto dall'entità locale e messo a disposizione dell'Ufficio. Si richiama, in questa sede, la raccomandazione contenuta nel paragrafo 5.28 delle Linee Guida OCSE: “*Taxpayers should not be expected to incur disproportionately high costs and burdens in producing documentation. Therefore, tax administrations should balance requests for documentation against the expected cost and administrative burden to the taxpayer of creating it. [...]*”

### **Tematica: Informazioni “supplementari e integrative”**

#### **Paragrafi della circolare interessati: 4, 5, 8.2. Esemplicazioni**

**Osservazioni / Contributi:** in numerosi passaggi la Circolare fa riferimento alla possibile richiesta al contribuente di produrre in sede di controllo “*informazioni supplementari o integrative*” rispetto a quelle contenute nel set documentale previsto dal Provvedimento e dalle Linee Guida OCSE.

Al Par. 8.2 si definiscono poi le richieste supplementari o integrative che hanno per oggetto informazioni relative ad elementi del “*contenuto ordinario*” del set documentale, fornendone però una elencazione solo esemplificativa. Poiché, secondo quanto riportato nello stesso Par. 8.2, solamente la mancata o tardiva risposta alla richiesta di informazioni supplementari o integrative diverse da quelle che rientrano negli elementi del “*contenuto ordinario*” dei documenti non comprometterebbe al contribuente l'accesso al regime premiale, si ritiene che l'attuale formulazione della Circolare sia eccessivamente vaga sul punto, con l'effetto di introdurre una significativa alea di incertezza per il contribuente circa l'idoneità della documentazione dal medesimo prodotta rispetto alla fruizione della *penalty protection*. In altre parole, non essendo conoscibile a priori in cosa possa concretizzarsi il concetto di “*informazioni supplementari e integrative*” che attengono al “*contenuto ordinario*” dei documenti, diverso da

quanto riportato – ma solo a titolo esemplificativo, e quindi non esaustivo – nella Circolare, il risultato che se ne trae è l’esposizione del contribuente al rischio di una eccessiva discrezionalità nelle richieste, e quindi l’esposizione ad un’alea non coerente con la ratio della norma e l’incentivazione alla produzione del set documentale conforme alle indicazioni delle Linee Guida OCSE e del Provvedimento.

Si propone perciò che la richiesta di tali informazioni “*supplementari e integrative*”, di qualsivoglia genere e contenuto, non infici in alcun modo sull’accesso al regime premiale del contribuente quando consti la presenza di un set documentale conforme a quello prescritto dalla disciplina di riferimento; in alternativa, si propone allora che il perimetro delle “*informazioni supplementari e integrative*” che attengono al “*contenuto ordinario*” dei documenti sia riportato nel testo della Circolare con un’elencazione definita e chiusa.

### **Tematica: utilizzo di documenti gestionali**

#### **Paragrafi della circolare interessati: 4 e 5 - Documentazione da allegare al Masterfile**

**Osservazioni / Contributi:** nell’ambito della documentazione da allegare al Masterfile, la Bozza precisa che “*occorre a tal fine allegare il bilancio consolidato del gruppo multinazionale per il periodo d’imposta di riferimento, se previsto ai fini dell’informativa finanziaria, regolamentare, di gestione interna, ai fini fiscali o per altre finalità*”. Analogamente, nel caso della Documentazione Nazionale della *branch*, la Bozza prevede che “*In ogni caso, il capitolo 3 della Documentazione Nazionale deve essere corredato sia dal rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, sia dal bilancio di esercizio individuale di casa madre per il periodo d’imposta di riferimento, se previsto ai fini dell’informativa finanziaria, regolamentare, di gestione interna, ai fini fiscali o per altre finalità*”.

Si vuole focalizzare l’attenzione dell’Ufficio sulla diversa valenza che i suddetti documenti rivestono nel descrivere i fatti aziendali. Con particolare riferimento ai documenti di gestione interna, si segnala l’utilizzo di *policy* contabili interne, che possono o non possono essere completamente allineate ai dettami dei principi contabili nazionali o internazionali applicabili al caso di specie. Si pensi ad esempio ai *report* predisposti ai fini della analisi e della misurazione delle *performance* delle posizioni apicali, di singole divisioni o funzioni, delle analisi di *make or buy* prodromiche ad operazioni straordinarie.

Tali *report* – ed i dati ivi riportati, siano essi di natura economica, finanziaria, patrimoniale o extra contabile – non possono in alcun modo assumere valenza “ufficiale” ai fini del riscontro del rispetto del

principio di libera concorrenza sui prezzi di trasferimento, in quanto muovono da premesse completamente diverse.

Si chiede quindi di espungere tali documenti dall'elenco dei documenti da allegare e/o fornire quali informazioni integrative o suppletive, per le motivazioni sopra esposte.

### **Tematica: Allegazioni bilancio**

#### **Paragrafi della circolare interessati: 4 e 5 - Documentazione da allegare al Masterfile**

**Osservazioni / Contributi:** con riguardo alla documentazione da allegare al Masterfile, a pag. 17 la Bozza di Circolare, menziona - **per il periodo di imposta di riferimento** (cui la documentazione sui prezzi di trasferimento è redatta) il bilancio consolidato e simile indicazione viene effettuata nella successiva pag. 28 a proposito del bilancio individuale di casa madre nell'ambito della documentazione nazionale.

Sebbene la finalità di avere una piena comprensione della politica dei prezzi di trasferimento attraverso l'informativa finanziaria predisposta dalle entità del gruppo appaia condivisibile, si ritiene che la Bozza di Circolare dovrebbe ulteriormente chiarire in via interpretativa se ciò sia sufficiente anche nel caso in cui (alternativamente):

- a. il periodo di riferimento del bilancio consolidato o di quello di casa madre, sia differente dal periodo d'imposta del soggetto residente (o stabilito) in Italia;
- b. il set di regole contabili utilizzate per la redazione del bilancio consolidato o quello di casa madre sia differente da quelle adottate dal soggetto residente (o stabilito) in Italia per la predisposizione del proprio bilancio individuale o del rendiconto.

Si ritiene che in base al principio (più volte richiamato nel presente documento, secondo cui "*Taxpayers should not be expected to incur disproportionately high costs and burdens in producing documentation. Therefore, tax administrations should balance requests for documentation against the expected cost and administrative burden to the taxpayer of creating it. [...]*" – cfr. par. 5.28 linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento), anche nei casi sopra prospettati, la semplice allegazione della documentazione, raggiunga la finalità di fornire un'utile e appropriata informativa finanziaria per la comprensione della politica dei prezzi di trasferimento, non potendo arrivare a richiedere (nelle situazioni sopra prospettate) una rielaborazione dei bilanci consolidati o individuali della casa-madre nel rispetto del periodo di competenza del soggetto

residente (o stabilito) con le medesime regole contabili da questi adottate nella redazione dei propri bilanci individuali.

## **Tematica: Contenuto della Documentazione Nazionale – Struttura operativa**

### **Paragrafi della circolare interessati: 5. Indicazioni sulla struttura**

**Osservazioni / Contributi:** nella Bozza di Circolare al par. 5, pag. 19, con riferimento alla struttura operativa dell'unità locale<sup>7</sup> è precisato che *“nel paragrafo riguardante la struttura operativa, occorre fornire l'organigramma, indicando il nominativo degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare, sia sotto il profilo gerarchico sia funzionale, e il Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti individui”*.

Considerato che l'organigramma potrebbe essere anche complesso ed articolato, nelle note esplicative della Circolare potrebbe essere specificato il **livello di dettaglio dell'organigramma** e la **data a cui lo stesso deve fare riferimento**. Pur condividendo la necessità di comprendere i meccanismi di funzionamento di un'organizzazione complessa quale un gruppo di imprese multinazionale, e la seguente necessità di trarre tali informazioni anche mediante un organigramma, a tali fini potrebbe essere adeguato un organigramma funzionale in cui – per l'appunto – si esplicitano ruoli e responsabilità dei diversi soggetti apicali. La richiesta di indicazione del nominativo degli individui ai quali riportare sembra essere eccessiva rispetto agli scopi dinanzi descritti, oltre a poter essere fuorviante o non cogliere correttamente le complesse e articolate realtà organizzative multinazionali. Con specifico riguardo al primo aspetto, si segnala che nel corso di un medesimo periodo d'imposta, il responsabile di una data funzione può anche mutare, oltre al fatto che tra la data cui si riferiscono i fatti del documento, a quella di redazione dello stesso per arrivare all'epoca successiva di un eventuale controllo, potrebbero essersi succeduti diversi responsabili di funzione (che peraltro, potrebbero nel frattempo anche aver terminato il proprio rapporto di lavoro con le società del gruppo). Con riguardo al secondo aspetto, si rileva come non si possa dare il caso in cui la responsabilità funzionale di una data divisione a livello locale sia gestita – a livello della controllante - non da un'unica funzione o da un'unica persona, ma da differenti funzioni e persone che agiscono per il tramite di un comitato o gruppo decisionale interno che in ogni caso non è riconducibile da alcuna specifica funzione divisionale.

Peraltro, con riferimento al dato relativo al nominativo, è da valutare se questo possa essere omesso considerato che detta informazione non rappresenta un elemento conoscitivo di sostanziale utilità

---

<sup>7</sup> Cfr. il Punto 2.3.1.1 del Provvedimento 0360494/2020.

nell'ottica delle finalità del documento. Le stesse Linee Guida OCSE nel prevedere l'indicazione della “*description of the individuals to whom local management reports*” (cfr. Annex II Capitolo V delle Linee Guida OCSE), non richiedendo esplicitamente l'indicazione del nominativo del c.d. “riporto estero”, sembrano focalizzarsi esclusivamente sulla descrizione del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte.

## **Tematica: Contenuto della Documentazione Nazionale – operazioni comparabili**

### **Paragrafi della circolare interessati: 5. Descrizione delle operazioni comparabili**

**Osservazioni / Contributi:** nella Bozza di Circolare al par. 5, pag. 20/21, è precisato, *inter alia*, che nella parte inerente la “descrizione delle operazioni” devono essere indicate anche “*le eventuali operazioni ritenute comparabili e gli eventuali indicatori finanziari di imprese indipendenti scelti per condurre l'analisi*”.

Orbene, tale previsione riprende quanto riportato nel par. 2.3.2.1.1 del Provvedimento 0360494/2020, tuttavia, detta informazione risulterebbe anticipare delle informazioni che sarebbero già ricomprese nel *country file* nella sezione inerente al metodo applicato.

La Bozza di Circolare, infatti, in conformità al punto 2.3.2.1.3 lett. b) del Provvedimento 0360494/2020 richiede nella sezione relativa alla descrizione del metodo applicato di “[...] *riprodurre accuratamente la procedura di selezione di transazioni comparabili e, se del caso, dare chiara indicazione delle ragioni di identificazione dell'intervallo di risultati conformi al principio di libera concorrenza*”. Ne deriva, pertanto che le indicazioni di cui al punto 2.3.2.1.1. sarebbero irragionevolmente duplicate anche al punto 2.3.2.1.3 lett. b) generando una duplicazione informativa.

Tale informativa, peraltro, non sembrerebbe doversi articolare in tal modo nemmeno secondo quanto riportato nelle *Transfer pricing guidelines* emanate dall'OCSE. Infatti, nell'Annex II al Capitolo V delle richiamate *Transfer Pricing Guidelines (2017)*, con riferimento al *Local File* è specificato che tra le informazioni “qualitative” che sono richieste relativamente alla entità locale, devono essere indicati – semplicemente – i “*Key competitors*”. Viceversa, è nella parte relativa alle “*controlled transactions*”, che le *Transfer Pricing Guidelines* richiedono che sia indicata una lista e una descrizione delle transazioni comparabili con minuzia di particolari<sup>8</sup>. Sul punto specifico si richiede che la Circolare chiarisca che le informazioni in parola non siano duplicate in entrambe le sezioni sopra elencate.

---

<sup>8</sup> Letteralmente: “[a] *list and description of selected comparable uncontrolled transactions (internal or external), if any, and information on relevant financial indicators for independent enterprises relied on in the transfer pricing analysis, including a description of the comparable search methodology and the source of such information*”.

## **Tematica: Operazioni marginali**

### **Paragrafi della circolare interessati: 5. Esimente con riferimento alla fattispecie delle operazioni marginali**

**Osservazioni / Contributi:** si prende in considerazione il contenuto della pagina 20 della Bozza di Circolare ove il documento allinea la definizione di “operazioni non marginali” a quella contenuta nel paragrafo 5.32 delle Linee Guida OCSE, in base al quale si deve intendere a tal fine un’operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato “Prezzi di trasferimento”.

*“Resta ferma la facoltà del contribuente di descrivere anche le operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l’entità locale è coinvolta”.*

Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di presentare la documentazione con riguardo a una parte delle operazioni attuate, la predetta esimente si applica con esclusivo riguardo alle operazioni descritte (e considerate idonee in base alla disciplina in commento).

Sul punto, si chiede di precisare che il regime della *penalty protection* sia applicabile anche a quelle transazioni infragruppo che rientrano nella definizione di “operazioni marginali” come sopra definite, per le quali il contribuente abbia fornito i dati quantitativi di sintesi nel sommario contenuto nella Documentazione Nazionale, omettendo poi di descriverle analiticamente (analisi di comparabilità e di *benchmarking*).

In generale, inoltre, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe meglio esplicitare in che modo il 5% debba essere calcolato. In particolare, considerato che “L’entità locale può presentare anche il Masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto, riguardante il gruppo nel suo complesso o la singola divisione in cui opera, a condizione che tale documento presenti un contenuto informativo conforme all’Allegato I al Capitolo V delle Linee Guida OCSE.” sarebbe opportuno esplicitare se il conteggio del 5% debba essere parametrato al fatturato del gruppo o della singola divisione. Ovvero, ai fini della eliminazione di ogni profilo di dubbio, si potrebbe sostenere che la soglia del 5% per l’individuazione delle transazioni marginali vada più semplicemente riferita al totale dei componenti positivi o negativi indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato prezzi di trasferimento. La dichiarazione annuale dei redditi, infatti, non riporta né i dati relativi al gruppo di appartenenza né ad una singola divisione aziendale

## **Tematica: Documentazione Nazionale**

### **Paragrafi della circolare interessati: 5. Contenuto della Documentazione Nazionale**

**Osservazioni / Contributi:** si ritiene che la previsione relativa alla definizione di operazione non marginale (ove, come da Bozza in commento, *“si deve intendere un’operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi [...]”*) sia oggettivamente bassa, tenuto anche conto che il citato paragrafo 5.32 delle Linee Guida Ocse non fornisce una percentuale o una soglia ad hoc ma, anzi, invita le Amministrazioni a tener conto dell’esigenza di non caricare il contribuente di oneri eccessivi, sproporzionati rispetto all’analisi delle transazioni più rilevanti (si vd. in tal senso il seguente inciso di cui al menzionato par. 5.32: *“Tax administrations have an interest in seeing the most important information while at the same time they also have an interest in seeing that MNEs are not so overwhelmed with compliance demands that they fail to consider and document the most important items”*).

## **Tematica: Analisi su basi pluriennali dei soggetti potenzialmente comparabili**

### **Paragrafi della circolare interessati: 5. Analisi dei dati**

**Osservazioni / Contributi:** a pagina 23 della Bozza di Circolare si afferma che *“Qualora l’analisi si basi su dati pluriennali dei soggetti potenzialmente comparabili, devono essere illustrate le ragioni alla base di tale scelta, il periodo temporale di riferimento e le logiche di trattamento e aggregazione dei dati”*. Più in generale, il paragrafo in commento richiede che il contribuente giustifichi il ricorso ad una metodologia di analisi su base pluriennale dei dati relativi ai soggetti comparabili. L’utilizzo di informazioni relative a più anni - solitamente su un arco temporale triennale (l’anno oggetto di verifica e i due precedenti) - affonda le proprie radici nelle indicazioni fornite dalle Linee Guida OCSE (paragrafo B.5 del Capitolo III, § 3.75 e ss.) e riflette una prassi consolidata della stessa amministrazione finanziaria.

In particolare, l’Organizzazione chiarisce i vantaggi dell’utilizzo di una metodologia basata su dati e medie pluriennali, volta a migliorare l’affidabilità degli strumenti statistici presi a riferimento. Si segnalano, fra gli altri, le seguenti indicazioni:

- *“Nella prassi, esaminare dati di molteplici annualità è spesso utile nell’analisi di comparabilità, ma non è un’esigenza sistematica;*



- *Dati relativi a molteplici annualità dovranno essere utilizzati quando migliorano l'analisi dei prezzi di trasferimento;*
- *Per ottenere una comprensione approfondita dei fatti e delle circostanze riguardanti la transazione tra imprese associate, potrebbe di solito essere utile analizzare i dati riguardanti l'esercizio in verifica e quelli precedenti?*

Alla luce di queste premesse, tenendo altresì conto del fatto che l'interpretazione adottata nella Bozza di Circolare si traduce - nei fatti - in un ulteriore aggravio documentale, si invita l'Amministrazione finanziaria a voler tenere conto di quanto sopra, anche alla luce del contenuto della sezione IV "strategie di ricerca" del paragrafo 2.1.3, lett. b), in cui viene chiesto di evidenziare "la procedura di selezione delle operazioni e/o dei soggetti comparabili, compresa la descrizione della metodologia di ricerca dei comparabili, unitamente alle fonti di informazione utilizzate nonché degli indicatori finanziari scelti per condurre l'analisi dei prezzi di trasferimento". Tale differente impostazione avrebbe il pregio di evitare una duplicazione informativa.

In merito all'utilizzo dei dati pluriennali, la bozza di Circolare fa riferimento ai soli *comparables*; dato che l'utilizzo di dati pluriennali accresce la valutazione di congruità della politica dei prezzi di trasferimento e consente di normalizzare gli effetti contingenti che potrebbero prodursi sul singolo periodo d'imposta, come previsto in altri ordinamenti, sarebbe utile che la Circolare chiarisse che l'utilizzo di dati pluriennali è consentito anche in capo alla *tested party*.

## **Tematica: Contenuto della Documentazione Nazionale – Intervallo interquartile**

### **Paragrafo della circolare interessato: 5. Descrizione dei metodi adottati**

**Osservazioni / Contributi:** nella Bozza di Circolare al par. 5, pag. 24 è precisato che, con riferimento alla descrizione del metodo adottato, tra gli altri, "[i]l contribuente deve rappresentare l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato" e che "[q]ualora il contribuente utilizzi strumenti statistici finalizzati a minimizzare errori derivanti da difetti di comparabilità non eliminabili o altresì rettificabili, occorre illustrare le ragioni della scelta di detti strumenti con particolare riferimento al posizionamento più appropriato all'interno del predetto intervallo".

Il punto riprende quanto indicato nel Provvedimento 0360494/2020 al punto 2.3.2.1.3 lett. b) numero v) il quale stabilisce che, relativamente alla descrizione dei criteri di applicazione del metodo prescelto occorre specificare, tra gli altri, "l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione

*del metodo più appropriato nonché le ragioni della scelta del posizionamento più appropriato all'interno del predetto intervallo".*

In tal senso la Bozza di Circolare ha il pregio – in aggiunta a quanto riportato nel Provvedimento – di specificare che il contribuente sul punto debba indicare le ragioni della scelta “*di detti strumenti*” statistici al fine di effettuare l’analisi di comparabilità; restano tuttavia dubbi su come debba essere interpretata la locuzione “*con particolare riferimento al posizionamento più appropriato all’interno del predetto intervallo*”, ciò in quanto il Decreto ministeriale del 14 maggio 2018 all’art. 6, comma 2, prevede che “*[u]n’operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all’art. 5, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo di cui al comma 1 del presente articolo*”. Se per legge l’indicatore finanziario risulta conforme perché si colloca all’interno dell’intervallo, sembra infatti superfluo spiegare le ragioni della scelta del posizionamento all’interno dell’intervallo. Sul punto si richiedono chiarimenti.

## **Tematica: Informazioni finanziarie**

### **Paragrafi della Circolare interessati: 5 - Contenuto della Documentazione Nazionale**

**Osservazioni / Contributi:** il Provvedimento, in relazione ai contenuti della Documentazione Nazionale, prevede che il contribuente debba fornire dei prospetti di riconciliazione volti a dimostrare come i dati finanziari possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio o con altra documentazione equivalente.

La Bozza di Circolare chiarisce (cfr. pag. 25, terz’ultimo capoverso) che tale documentazione deve essere fornita, a seconda dei casi, sia dall’entità locale che dall’impresa associata.

Sarebbe utile che il testo della Circolare chiarisca in maniera precisa il dettaglio dell’informazione e della riconciliazione richiesta.

In tal senso, occorrerebbe chiarire se la costruzione dei conti economici sezionali, eventualmente utilizzati per testare la marginalità della *tested party*, debba seguire i principi contabili adottati nel paese di

residenza dell'impresa associata non residente o debba essere predisposto secondo i principi contabili del contribuente residente. Andrebbe altresì chiarito se l'attività di riconciliazione richiesta debba far riferimento al bilancio d'esercizio dell'impresa associata predisposto secondo i *local GAAP* o secondo i principi contabili che guidano la predisposizione del bilancio del contribuente residente.

Alla luce di quanto riportato si ritiene sia opportuno procedere con un chiarimento in tal senso volto a dirimere i dubbi espressi ed evitare il ripetersi di contestazioni basate su tali aspetti.

### **Tematica: Individuazione degli indicatori finanziari selezionati**

#### **Paragrafi della circolare interessati: 5. L'evidenza fornita sull'indicatore**

**Osservazioni / Contributi:** il paragrafo in commento fa riferimento al punto 2.1.1, lett. c) della Documentazione Nazionale dove viene richiesto al contribuente di fornire specifica evidenza dell'indicatore finanziario scelto nell'applicazione del metodo adottato per la verifica sui prezzi di trasferimento. A pag. 25 della Bozza di Circolare viene precisato che: *“Per indicatori finanziari devono intendersi il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili e perdite”*.

Con riguardo alla definizione di *“indicatore finanziario”*, secondo la Bozza di Circolare devono intendersi:

- il prezzo (di vendita);
- il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso.

Pare di comprendere che tali indicatori siano principalmente riconducibili al metodo del confronto del prezzo (anche CUP), dove l'applicazione della metodologia richiede di confrontare il prezzo di vendita applicato nella transazione controllata con quello di transazioni analoghe fra soggetti indipendenti, piuttosto che ogni altra metodologia – principalmente riconducibile ai metodi transazionali reddituali (*TNMM* o *Profit Split*) che individuino in uno specifico *“margine”* la tecnica di confronto dei prezzi praticati nell'operazione.

Tuttavia, a parere del gruppo di lavoro, può certamente accadere che l'applicazione del metodo del confronto del prezzo possa richiedere – in luogo del confronto del prezzo - il confronto di tassi di *royalty* mediamente praticati sul mercato (per esempio, nel caso di transazioni aventi ad oggetti la

concessione in uso di marchi e licenze) piuttosto che dei tassi di interesse interbancari nel caso di transazioni di natura finanziaria che, certamente, non rappresenterebbero degli “*indicatori finanziari*” secondo la nozione contenuta nella Bozza di Circolare.

Alla luce di questa considerazione, si ritiene che sarebbe opportuno fornire ulteriori chiarimenti interpretativi, eventualmente integrando le fattispecie (casistiche) che possano integrare la locuzione “*indicatore finanziario*” nell’accezione fornita dal documento in pubblica consultazione, oltre a descriverne l’ambito applicativo, precisando che si tratta di esemplificazioni.

### **Tematica: Benchmark**

#### **Paragrafi della circolare interessati: 5. Contenuto della Documentazione Nazionale**

**Osservazioni / Contributi:** con riguardo alla precisazione che la Bozza fornisce relativamente all’utilizzo di strumenti statistici finalizzati a minimizzare errori derivanti da difetti di comparabilità non eliminabili o altresì rettificabili, sarebbe utile precisare che non sempre il posizionamento all’interno dell’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato è conseguenza degli stessi. In altri termini, spesso, detto posizionamento consente una migliore rappresentazione di ordine quantitativo del tentativo di superare difetti di comparabilità connessi al diverso profilo funzionale della *tested party* rispetto ai *comparable* individuati. Elemento di difficile, se non improbabile, eliminazione attraverso un mero strumento statistico.

### **Tematica: Indicazione delle assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo prescelto**

#### **Paragrafi della circolare interessati: 5. Le indicazioni sui metodi**

**Osservazioni / Contributi:** ci si richiama al contenuto della pagina 24 della Bozza di Circolare ove viene precisato che: *Nel sottoparagrafo riguardante le assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo scelto, il contribuente deve fornire un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell’applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l’indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse*”.

Il paragrafo in commento fa riferimento al punto 2.1.5 della Documentazione Nazionale dove viene richiesto al contribuente di illustrare le “*assunzioni critiche*” adottate dallo stesso nella scelta del metodo

per la verifica sui prezzi di trasferimento, unitamente alla “*indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse*”.

Stante il tenore letterale della locuzione “*assunzioni critiche*” - da interpretare alla luce del più complesso processo di selezione del metodo di valorizzazione delle operazioni infragruppo, nel corso del quale al contribuente viene (già) chiesto di formalizzare le ragioni che abbiano condotto alla selezione del metodo prescelto alla luce dei risultati dell’analisi di comparabilità (il che presuppone, giocoforza, di sviluppare già un’argomentazione su basi critiche) – si ritiene opportuno che la Circolare fornisca ulteriori chiarimenti su questo punto, circostanziando ulteriormente la richiesta.

**Tematica: Prospetti di sintesi dei dati economici e degli indicatori finanziari rilevati per i soggetti comparabili**

**Paragrafi della circolare interessati: 5. – Prospetti di sintesi dei dati economici**

**Osservazioni / Contributi:** nell’ambito del Documento Nazionale, la Bozza di Circolare precisa che “*occorre fornire i prospetti di sintesi dei dati economici e degli indicatori finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti*”. Si chiede di precisare che tali prospetti debbano essere forniti laddove l’analisi di benchmarking venga svolta con una metodologia diversa dal CUP (sia esso interno o esterno). Difatti, un’analisi svolta mediante tale metodo tradizionale si basa sull’utilizzo di contratti o quotazioni rinvenibili in listini ufficiali (*commodities, royalties, interessi*) che permettono di prescindere dai valori di bilancio della *tested party* o dei soggetti cui le transazioni comparabili fanno riferimento.

**Tematica: *Interessi e royalties* – Descrizione delle singole operazioni, pagamenti effettuati e/o ricevuti**

**Paragrafi della circolare interessati: 5 - Contenuto della Documentazione Nazionale**

**Osservazioni / Contributi:** secondo la Bozza di Circolare, in coerenza con quanto previsto anche dal provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la Documentazione Nazionale, nel sottoparagrafo riguardante la descrizione delle singole operazioni, deve contenere informazioni circa *l’ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti suddivisi per ciascuna giurisdizione fiscale del beneficiario non residente o del pagatore (per esempio, i pagamenti effettuati e/o ricevuti per prodotti, servizi,*

*royalties, interessi ecc.*). Il documento in consultazione precisa che, *in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, l'ammontare dei pagamenti effettuati deve essere fornito secondo il **criterio di cassa***, contrariamente a quanto viene richiesto per la generalità delle transazioni oggetto di analisi per le quali, invece, si richiede al contribuente *di fornire l'ammontare dei componenti positivi o negativi di reddito che hanno concorso alla formazione del reddito d'impresa **nell'esercizio di competenza***. La motivazione che viene adottata per giustificare la differente rappresentazione appare poco convincente e, soprattutto, a fronte di un non provato vantaggio per l'Amministrazione finanziaria nell'esercizio delle sue attività di controllo, rende indubbiamente più gravoso per il contribuente ottemperare ad una disciplina che si presenta già piuttosto articolata e complessa nella sua applicazione. Oltre tutto, se è vero che ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 471/97, come viene opportunamente ricordato anche dalla Bozza di Circolare (opportunamente considerata la scarsa propensione degli Uffici accertatori ad applicare la disposizione), la *penalty protection* è estesa anche alle ipotesi in cui, a seguito della rettifica del valore delle transazioni ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR, venga disconosciuta l'esenzione accordata dall'art. 26-*quater* del D.P.R. 600/73 o la riduzione di aliquota prevista dalle norme convenzionali, non si comprende come la divulgazione di questa particolare informazione, l'ammontare dei pagamenti di interessi e canoni effettuati per cassa, possa agevolare *il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati* dal contribuente. Considerata la facilità con cui gli organi di controllo potrebbero accertare l'ammontare dei pagamenti di interessi o *royalties* da parte del contribuente a cui sia contestata la violazione delle disposizioni sul TP, la distinzione tra le diverse tipologie di transazioni comporterà un incremento del numero dei dati e delle informazioni da raccogliere ed elaborare. In ogni caso, l'argomento utilizzato dal documento risulterebbe calzante solo per interessi e *royalties* corrisposti mentre sarebbe del tutto indifferente per i pagamenti ricevuti. Si suggerisce, pertanto, di uniformare la modalità di rappresentazione adottando unicamente il criterio di competenza per tutte le transazioni oggetto di esame.

Fermo quanto sopra, si evidenzia inoltre che nell'ambito dei chiarimenti forniti in relazione alla descrizione delle singole operazioni, viene precisato che costituiscono elementi che necessariamente devono costituire parte integrante il Documento Nazionale "*l'ammontare dei **pagamenti** effettuati e/o ricevuti suddivisi per ciascuna giurisdizione fiscale del beneficiario non residente o del pagatore*". L'utilizzo dell'accezione "pagamenti" fa presupporre una focalizzazione sugli aspetti numerari che caratterizzano le transazioni infragruppo. Pur tuttavia, la precisazione a tale locuzione posta a margine dell'elenco puntato di pagina 21 propone una interpretazione totalmente diversa, laddove si precisa che "*occorrerà di fatto fornire l'ammontare dei **componenti positivi o negativi di reddito** che hanno concorso alla formazione del*

*reddito d'impresa nell'esercizio di competenza*". Formulazione, quest'ultima, perfettamente allineata alle istruzioni per la compilazione del rigo RS106 del modello redditi società di capitali, avente per l'appunto ad oggetto i prezzi di trasferimento. Per questo motivo l'accezione "pagamenti" potrebbe risultare fuorviante, posto che la perfetta coincidenza tra aspetti economici, numerari e fiscali è condizione particolarmente difficile da riscontrare nella realtà.

## **Tematica: Apa – Allegati alla Documentazione Nazionale**

### **Paragrafi della circolare interessati: 5 - Contenuto della Documentazione Nazionale**

**Osservazioni / Contributi:** l'ultimo capoverso del paragrafo richiede che *sia allegata una copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa residente o stabilita nel territorio dello Stato non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte*.<sup>9</sup> In alternativa, qualora questi documenti prevedano una *clausola di riservatezza che non ne consente la divulgazione a terzi*, prescrive che venga fatta *disclosure* su una serie di informazioni che di fatto compromettono il rispetto del vincolo di riservatezza con possibile ripercussione sulla validità degli accordi stipulati con altre autorità fiscali, che potrebbero, infatti, contemplare la divulgazione non autorizzata come ipotesi di decadenza. Ma, soprattutto, va notato che, oltre a questi potenziali effetti negativi, l'impresa residente o stabilita nel territorio dello Stato, non essendo direttamente coinvolta negli accordi di cui si tratta, si troverà esattamente nella posizione di un terzo nei confronti del quale si applicano gli accordi di riservatezza e, presumibilmente, non sarà nella condizione non solo di conoscerne i dettagli ma neppure di conoscerne l'esistenza. Si ritiene, da un lato, che la descrizione di tali accordi nell'ambito della Documentazione Nazionale risulti esorbitante dagli scopi della normativa e, dall'altro, che l'eventuale carenza non possa ragionevolmente essere sanzionata con un giudizio di inadeguatezza della documentazione.

## **Tematica: Termine di validità delle analisi di benchmark per le piccole e medie imprese**

---

<sup>9</sup> Si ricorda che la Direttiva (UE) 2015/2376 del consiglio dell'8 dicembre 2015 recante la modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, già consente all'Amministrazione finanziaria – quantomeno nell'ambito delle transazioni che avvengono tra imprese associate europee – di conoscere dettagli e oggetto di eventuali accordi preventivi sui prezzi di trasferimento che coinvolgono l'entità locale.

Pertanto, quantomeno con riferimento a tali fattispecie, si suggerisce di chiarire che l'allegazione della documentazione contenente gli accordi sopra descritti debba intendersi come facoltativa.

## **Paragrafi della circolare interessati: 7. Documentazione idonea per le piccole e medie imprese**

**Osservazioni / Contributi:** la Bozza di Circolare in commento, al par. 7, pag. 29, riporta la definizione di “*piccole e medie imprese*” (“*PMI*”) di cui al punto 1.1, lettera a) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 2020/0360494, del 23 novembre 2020 (“*Provvedimento*”).

A tal riguardo, risulterebbe opportuno precisare quanto segue.

Le imprese che, pur realizzando un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento, non risultino (più) qualificabili come PMI ai sensi della nuova definizione prevista dal Provvedimento, in quanto trattasi di “*soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate da un soggetto non qualificabile come piccola e media impresa*”, non sono tenute a predisporre una nuova analisi di *benchmark* fino al termine di validità di quella già predisposta per i periodi d’imposta precedenti ai sensi della previgente definizione di PMI (*i.e.* la definizione di PMI di cui al punto 1.1, lettera d) del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 2010/137654, del 29 settembre 2010, in vigore fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 23 novembre 2020).

A titolo di esemplificazione si consideri il seguente caso. L’impresa ItaCo è controllata al 100% da UECO. UECO non è qualificabile come PMI in nessuna delle annualità di seguito considerate. ItaCo ha realizzato i seguenti ricavi, indicati nei bilanci di esercizio delle rispettive annualità redatti secondo i principi contabili OIC:

- periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2018, Euro 42.000.000;
- periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019, Euro 46.500.000;
- periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020, Euro 37.250.000.

Si precisa che, sulla base della definizione di “*piccole e medie imprese*” applicabile nei rispettivi periodi d’imposta, ItaCo risulta qualificabile come PMI in relazione agli esercizi 2018 e 2019, mentre non sarebbe definibile come tale per il 2020 (in quanto direttamente controllata da un soggetto, UECO, che non si qualifica come PMI).

Con riguardo all’esercizio 2018, primo anno di riferimento della documentazione in materia di prezzi di trasferimento redatta da ItaCo, quest’ultima ha predisposto un’analisi di *benchmark* al fine di verificare la conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi praticati nell’ambito delle transazioni infragruppo intraprese nel periodo di riferimento. In fase di aggiornamento della documentazione in



materia di prezzi di trasferimento per l'anno 2019, ItaCo, in quanto PMI, si è avvalsa della facoltà di non aggiornare i dati di cui al paragrafo 5.1.3 della Documentazione Nazionale.

Dovendo procedere con l'aggiornamento della Documentazione Nazionale per l'esercizio 2020 ed essendo stata contestualmente modificata la definizione di PMI, dal tenore della Bozza di Circolare in commento non risulta chiaro se ItaCo:

- i) sia tenuta a predisporre una nuova analisi di benchmark valida per l'esercizio 2020; oppure
- ii) possa avvalersi dello stesso studio di benchmarking già predisposto per l'anno 2018 e utilizzato anche per il 2019.

Nell'ottica di semplificazione e attenuazione degli oneri documentali per le piccole e medie imprese, risulterebbe preferibile l'impostazione ii).

Parimenti, si potrebbe applicare tale approccio qualora il triennio di validità dell'analisi di *benchmark*, inizialmente predisposta per l'anno 2019, termini con l'esercizio 2021, con conseguente onere del contribuente di predisporre un nuovo studio in relazione al periodo d'imposta 2022. Una logica simile, potrebbe applicarsi anche nel caso di periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare.

## **Tematica: Frequenza di aggiornamento delle analisi di benchmark per le piccole e medie imprese**

### **Paragrafi della circolare interessati: 7. Documentazione idonea per le piccole e medie imprese**

**Osservazioni / Contributi:** la Bozza di Circolare in commento ribadisce quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 2020/0360494, del 23 novembre 2020 ("Provvedimento") in materia di documentazione idonea per le piccole e medie imprese ("PMI").

A tal proposito, al par. 7, pag. 30, viene precisato che le entità qualificabili come PMI hanno la facoltà, a determinate condizioni, di non aggiornare su base annuale alcuni dati dell'analisi di comparabilità; nello specifico, come riportato anche al paragrafo 4.1 del Provvedimento, le PMI "*hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.5 del paragrafo 2 "Le operazioni infragruppo" della Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta.*". Tale intervento ha lo scopo di rendere meno onerosa la preparazione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento (e di

conseguenza meno gravoso l'accesso al regime premiale) da parte delle entità di piccole e medie dimensioni, in linea con quanto suggerito anche dalle Linee Guida OCSE (paragrafo D.5 del Capitolo V, paragrafi 5.37 e ss.).

Tuttavia, diversamente da quanto previsto nella regolamentazione italiana previgente in materia (*i.e.* provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 2010/137654, del 29 settembre 2010), il Provvedimento ha modificato la definizione di PMI, come peraltro riportata nella Bozza di Circolare, a pag. 29: *“In base al punto 1.1, lettera a) delle Definizioni contenute nel Provvedimento, per piccole e medie imprese si intendono le imprese che realizzano un volume d'affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento; non rientrano comunque in tale definizione, i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate da un soggetto non qualificabile come piccola e media impresa.”* Il documento in commento prosegue, a pag. 30, precisando che *“per l'individuazione dei soggetti direttamente o indirettamente controllati occorre considerare tutti i soggetti presenti nella catena partecipativa fino all'ultimo livello di partecipazione di controllo, così come per l'individuazione dei soggetti direttamente o indirettamente controllanti occorre considerare tutti i soggetti che intervengono nella catena partecipativa sino al soggetto posto a capo del gruppo multinazionale.”*

A tal riguardo, appare il caso di sottolineare come la qui riportata definizione di PMI risulti alquanto restrittiva rispetto a quella valida per il passato (*i.e.* fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 23 novembre 2020), anche alla luce delle peculiarità del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato da numerose imprese di piccole e medie dimensioni appartenenti a gruppi multinazionali che, verosimilmente, ad un certo livello più in alto della catena partecipativa superano le soglie dimensionali previste dalla definizione. Di conseguenza, tali entità, se in precedenza erano individuabili come imprese di piccole e medie dimensioni, risultano (ora) escluse dall'ambito di applicazione della rinnovata definizione di PMI, rendendo vani, nella maggior parte dei casi, i richiamati obiettivi di attenuazione degli oneri.

Sulla base delle considerazioni che precedono, sarebbe pertanto opportuno chiarire ed integrare l'entità delle misure atte a ridurre il peso della documentazione idonea per le PMI, con particolare riferimento alla questione della frequenza di aggiornamento delle analisi di *benchmark*. Sarebbe difatti auspicabile che, nel caso di applicazione del metodo del margine netto della transazione o dei metodi del prezzo di rivendita o del costo maggiorato con confronto “esterno”, l'Amministrazione finanziaria consentisse a tutte le entità stabilite nel territorio dello Stato con volume d'affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo d'imposta di riferimento ma escluse dall'ambito di applicazione della

nuova definizione di PMI ai sensi del punto 1.1, lettera a) del Provvedimento, di non aggiornare i criteri di selezione dei soggetti comparabili individuati attraverso l'analisi di *benchmark*, ammettendo dunque il mantenimento dello stesso set di comparabili per tre periodi d'imposta consecutivi e l'esclusivo aggiornamento annuale dei dati finanziari (cd. *roll-forward*), qualora i fattori di comparabilità di cui al sottoparagrafo 2.1.2 del capitolo 2 della Documentazione Nazionale non subiscano modificazioni significative rispetto al periodo d'imposta precedente e sempreché l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili.

Tale previsione risulterebbe in linea con la finalità di rendere meno oneroso l'accesso al regime premiale alle piccole e medie imprese, nonché con quanto previsto al paragrafo 5.38 delle Linee Guida OCSE in tema di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti. Inoltre, tale approccio consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di adeguarsi alla prassi dei gruppi internazionali per lo più avvezzi, all'estero, all'aggiornamento triennale dei criteri di selezione dei comparabili e al *roll-forward* annuale dei soli dati finanziari, e tenuti invece all'aggiornamento su base annua delle analisi di *benchmark* in relazione alle entità operative in Italia.

### **Tematica: Documentazione idonea per le piccole e medie imprese**

#### **Paragrafi della circolare interessati: paragrafo 7 della Bozza di Circolare, art. 1.1, lettera a) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23.11.2020**

**Osservazioni / Contributi:** l'art. 1.1 lettera a) del Provvedimento definisce le piccole e medie imprese come *“le imprese che realizzano un volume d'affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento. Non rientrano comunque in tale definizione i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate da un soggetto non qualificabile come piccola e media impresa”*. Preliminarmente, si registra quindi l'introduzione di un nuovo standard da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'individuazione delle piccole e medie imprese meritevoli di applicare il regime premiale di cui al paragrafo 4.1 del Provvedimento, per il quale il paragrafo 7 della Bozza di Circolare mira a fornire ulteriori indirizzi operativi. Vieppiù, si introduce una sorta di doppio binario interno in relazione all'identificazione del *quantum* per testare la soglia dei cinquanta (50) milioni di euro, rappresentato dal valore più alto tra il volume d'affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i ricavi, di cui agli articoli 57 e 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indicati nelle rispettive dichiarazioni del periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.

Innanzitutto, se il riferimento “domestico” è ora costituito dai suddetti valori fiscali, questo comporta quantomeno uno slittamento del momento di fissazione dei termini del confronto (*i.e.*, volume d'affari/ricavi) ad un'epoca in cui i rispettivi dichiarativi (IVA e Redditi) saranno stati trasmessi, o quantomeno avranno passato il vaglio positivo dell'organo di controllo.

Meglio sarebbe stato mantenere il riferimento alla Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, che consente di definire agevolmente i parametri per l'individuazione delle piccole e medie imprese, e che soprattutto ha il pregio di basarsi su tre grandezze fondamentali – ricavi, attivo di bilancio, numero di dipendenti – che costituiscono informazioni facilmente mappabili e individuabili anche dai sistemi informativi aziendali.

Per di più, l'introduzione del parametro rappresentato dal volume d'affari IVA appare non coerente con l'impostazione fornita nelle linee Guida OCSE nell'ambito del *three-tiered approach*, laddove, con riferimento al Country-by-Country Reporting, viene stabilito che la grandezza cui far riferimento per stabilire se il gruppo debba o non debba essere soggetto a detta attività di reporting è costituito dalle “*annual consolidated group revenue in the immediately preceding fiscal year*” (Cfr. paragrafo 5.52 delle Linee Guida).

Si ritiene che tale doppio binario costituisca un appesantimento non necessario posto a carico di quegli stessi soggetti cui è applicabile il regime premiale, il cui fine è quello di ridurre gli oneri ed i costi amministrativi a carico degli stessi, nell'ambito della compliance ai fini dei prezzi di trasferimento

#### **Tematica: Formalità**

#### **Paragrafi della circolare interessati: 8. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale**

**Osservazioni / Contributi:** con riferimento alla firma del Masterfile fornito da casa madre estera a società controllata italiana, in assenza di modifiche ed integrazioni operate da quest'ultima, si ritiene che vada precisato che la firma dello stesso non possa *tout court* essere richiesta al legale rappresentante della società italiana. Ne consegue che un Masterfile firmato da un manager estero, dotato degli opportuni poteri, dovrebbe essere accettabile da un punto di vista formale.

#### **Tematica: Formalità**

## **Paragrafi della circolare interessati: 8.1 Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale**

**Osservazioni / Contributi:** secondo quanto indicato nella Bozza di Circolare “*gli allegati alla Documentazione Nazionale possono essere presentati in lingua inglese; nel caso in cui tali allegati, ed eventuali appendici al Masterfile, siano redatti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, devono essere tradotti in una delle due suddette lingue e consegnati in copia dell’originale. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; tali documenti, devono contenere anche i rapporti finanziari del gruppo multinazionale, indicati nel capitolo 5 del Masterfile, e le informazioni finanziarie e gli allegati, indicati nei capitoli 3 e 4 della Documentazione nazionale.*”

Poiché si parla di allegati non risulta chiaro per chi scrive se le informazioni del capitolo 5 in merito ai rapporti finanziari debbano inoltre costituire allegato. Inoltre, considerato che gli allegati costituiscono parte integrante del documento redatto in base al nuovo Provvedimento, nel caso in cui l’affermazione sopra riportata fosse corretta e, cioè nel caso in cui fosse necessario allegare le informazioni contenute nel capitolo 5, sarebbe opportuno chiarire se la mancata produzione di tali documenti, le cui informazioni sono già inserite nel corpo del documento, costituisca un elemento per dichiarare la documentazione non idonea. O, diversamente, se il fatto di avere comunque fornito i dati richiesti, pur senza allegati, non pregiudichi l’applicazione del regime premiale.

### **Tematica: Allegati al Masterfile e alla Documentazione Nazionale – Formato e marca temporale**

## **Paragrafi della circolare interessati: 8.1 – Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale**

**Osservazioni / Contributi:** ai paragrafi 4 e 5 della Circolare sono citati e descritti numerosi allegati al Masterfile e alla Documentazione Nazionale quali, a titolo esemplificativo: bilanci, rendiconti, relazioni del revisore, prospetti di calcolo e fogli di lavoro, contratti e accordi infragruppo, accordi preventivi, ecc. Né la Circolare né il Provvedimento prevedono specifici formati per la predisposizione dei documenti elettronici; pertanto, sembrerebbe ammesso l’utilizzo di ogni tipologia di file elettronico. Ove così non fosse, si invita l’Agenzia delle entrate a fornire una lista dei formati ammessi (PDF, Word, Excel, ecc.) sia per il Masterfile e la Documentazione Nazionale sia per i relativi allegati.

Inoltre, occorrerebbe chiarire se la firma elettronica con marca temporale debba essere apposta anche sugli allegati o se sia sufficiente l'apposizione unicamente sulla Documentazione Nazionale e sul Masterfile, tenuto conto che tutti gli allegati sarebbero richiamati all'interno di questi documenti che ne mostrerebbero altresì le principali risultanze.

### **Tematica: *Remissione in bonis* – Dichiarazioni integrative**

#### **Paragrafi della circolare interessati: 9 - Comunicazione del possesso della documentazione idonea**

**Osservazioni / Contributi:** il documento limita la possibilità di effettuare la modifica o l'integrazione della documentazione idonea solo all'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ambito dell'istituto della remissione *in bonis* di cui all'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, senza tuttavia spiegare che cosa dovrebbe caratterizzare tale adempimento in modo differente rispetto alla presentazione di qualsiasi altra dichiarazione integrativa. Questa distinzione tra comunicazioni effettuate nell'ambito della disciplina della remissione *in bonis* e comunicazioni che invece non vi rientrerebbero, risulta di difficile interpretazione, e pone un evidente problema dovuto al precario coordinamento con precedenti passaggi dello stesso documento. Non è chiaro quale siano le condizioni per accedere, nel caso esaminato, all'istituto della remissione *in bonis* che invece difetterebbero nell'altra ipotesi. Infatti, entrambe le situazioni sono accomunate dall'omessa comunicazione del possesso della documentazione idonea nella dichiarazione originaria (presentata nei termini o entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario). Né è pensabile che in questo modo si intenda suggerire che la remissione *in bonis* sia riservata solo ai contribuenti che pur non avendo effettuato l'adempimento della comunicazione siano in possesso della documentazione già completa di firma e della marca temporale, perché questa condizione non è prevista in alcun passaggio del documento. Anzi, viene chiaramente previsto il contrario nello stesso paragrafo quando poco prima si afferma che *In caso di applicazione della disciplina della remissione in bonis, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile sopra richiamata.* Quest'ultima precisazione appare dirimente per il riconoscimento della validità sostanziale della documentazione anche nel caso in cui la certificazione temporale sia apposta in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione originaria (o nei 90 giorni successivi) purché l'apposizione della marca temporale sia *eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui*

*termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione.* Si suggerisce, pertanto, di sopprimere la distinzione, consentendo sempre, nel rispetto delle altre condizioni, l'applicazione dell'istituto della remissione *in bonis*.

## **Tematica: Comunicazione del possesso della documentazione idonea**

### **Paragrafo della circolare interessato: 9. Apposizione della marca temporale**

**Osservazioni / Contributi:** nella Bozza di Circolare viene espressamente chiarito che l'apposizione della marca temporale sia un requisito necessario al fine del riconoscimento del regime premiale.

A pag. 32 della Bozza di Circolare, infatti, è disposto che “[l]a documentazione può essere esibita anche in formato cartaceo; tale circostanza non pregiudica l'applicazione del regime premiale, a condizione che la stessa sia resa disponibile in formato elettronico, con marca temporale apposta nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro un termine congruo assegnato dagli incaricati all'attività di controllo così come previsto dal punto 5.2.2 del Provvedimento”.

Per quanto concerne il requisito della marca temporale, le Linee Guida OCSE sul punto non si esprimono, e neppure il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 contempla l'apposizione della marca temporale, stabilendo invece che:

- *“la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria”;*
- *“la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l'inidoneità della stessa”.*

Il requisito dell'apposizione della marca temporale proposto nel Provvedimento e nella Bozza di Circolare sembra però un requisito essenziale al fine di considerare la documentazione “idonea” per l'applicazione della *penalty protection*, tuttavia, ciò non sembrerebbe corretto alla luce sia del dettato normativo sopra riportato che delle Linee Guida OCSE.

Si auspica, in tal senso, che l'Amministrazione finanziaria chiarisca che il giudizio di incongruità della documentazione emerga solo quando “nel complesso” la documentazione sia carente dal punto di vista

informativo secondo quanto richiesto dal Provvedimento e dal decreto ministeriale 14 maggio 2018, indipendentemente dall'apposizione della marca temporale, visto che ciò sarebbe anche una lettura supportata dai principi dello Statuto dei diritti del Contribuente<sup>10</sup>.

Si chiede inoltre, sempre con riferimento alla marca temporale, di fornire delle indicazioni circa gli aspetti pratici e procedurali di apposizione della marca temporale (ad es. conversione del file in .pdf/pdf/a con apposizione della marca temporale ecc...).

**Tematica: *Prognosi di idoneità da parte degli addetti al controllo* – Coinvolgimento Direzione regionale**

**Paragrafi della circolare interessati: 11 - Valutazione della documentazione idonea**

**Osservazioni / Contributi:** il coinvolgimento della competente Direzione regionale nel processo di valutazione dell'idoneità della documentazione non sembra compiutamente regolamentato. Il riferimento alle *situazioni di particolare complessità*, che innescerebbero l'interessamento dell'Ufficio gerarchicamente sovraordinato, lascia ampi margini di discrezionalità all'Ufficio titolare del potere di accertamento. Sarebbe opportuno prevedere delle soglie di rilevanza della potenziale rettifica, differenziate per tipologie di contribuente in ragione, ad esempio, dei livelli di fatturato. Anche l'ipotesi della valutazione di inidoneità non condivisa dal contribuente andrebbe meglio definita. Non risulta chiaro quando dovrebbe manifestare motivatamente il proprio dissenso il contribuente. In base a quanto previsto dall'ordinamento, l'unica possibilità formale in cui quest'ultimo potrebbe motivare il proprio dissenso sembrerebbe essere riposta nelle memorie presentate ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Tuttavia, considerato che è l'Ufficio titolare del potere di accertamento il soggetto legittimato ad esprimersi sull'idoneità della documentazione, il contribuente potrebbe non essere neppure informato dell'esito di tale valutazione. Seppur consapevoli che la soluzione della questione investirebbe una serie di problemi che andrebbero affrontati in maniera organica dal legislatore, sembra ragionevole che, per evitare che le indicazioni della prassi su questo punto restino assolutamente prive di efficacia, la versione definitiva della circolare preveda che l'Ufficio accertatore informi il contribuente dell'esito negativo del giudizio di inidoneità invitandolo a formulare per iscritto le sue eventuali osservazioni da trasmettere alla Direzione regionale.

---

<sup>10</sup> Cfr. *inter alia*, artt. 1 e 6 della Legge n. 212 del 27 Luglio 2000.



